

Introduzione

Nel dibattito pubblico, quando si parla di immigrazione e religione, la sicurezza costituisce ancora oggi uno dei temi più ricorrenti. Tuttavia, vi sono altri aspetti che pur non legati in modo diretto ad esigenze securitarie, occupano frequentemente chi è chiamato a risolvere i conflitti derivanti dalla convivenza plurale: ciò accade quando vengano in rilievo pratiche religiose della vita quotidiana che, tradizionalmente estranee al contesto italiano, possono risultare contrarie non solo ai valori generalmente condivisi ma anche all'ordinamento giuridico.

Questo accade altresì nella materia familiare: poligamia, matrimoni precoci, condotte educative del genitore, forme di scioglimento del matrimonio, questioni di filiazione e misure di protezione del minore, sempre più spesso approdano avanti le autorità amministrative e giudiziarie, chiamate a fornire risposte a questi problemi pratici di libertà religiosa.

In particolare, la poligamia si presenta, tra gli istituti familiari, quella verso cui è più ferma la riprovazione da parte della cultura occidentale e degli ordinamenti, in ragione soprattutto degli effetti pregiudizievole che si ritiene subiscano i soggetti più deboli che di questa comunità fanno parte.

Le conseguenze del biasimo sono evidentissime nell'ordinamento italiano: il matrimonio poligamico, qualora ambisca ad ottenere effetti civili, è atto invalido e, in presenza di alcune condizioni, integra il delitto di bigamia; se celebrato validamente all'estero, esso non sarà trascrivibile in Italia, così come non potrà essere invocato dal migrante per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

Questo quadro normativo indurrebbe a ritenere irrealizzabili altre forme di riconoscimento. Tuttavia, il dibattito tra gli interpreti è aperto, dato che, in prospettiva giuridica, si continuano a valutare soluzioni che garantiscano la circolazione, almeno parziale, di questo *status* familiare all'interno dello spazio giuridico in cui interagiscono l'ordinamento religioso, nazionale e sovranazionale.

Infatti, normalmente l'ordinamento italiano si apre all'ingresso di *status* familiari religiosi che vengano costituiti sul proprio territorio. Per consentire ad essi di produrre effetti giuridici, viene svolto un giudizio sulla loro compatibilità rispetto al diritto dello Stato: in questa cornice, anche il matrimonio religioso, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e quindi qualora sia monogamico, può ottenere riconoscimento.

La forma poliginica, tuttavia, è maggiormente diffusa all'estero, ossia in quei paesi, come quelli a maggioranza musulmana, dove non solo è accettata come pratica, ma è anche pienamente riconosciuta dalla legge nazionale. Qualora, a seguito dei processi migratori, i membri di questa comunità facciano ingresso in Italia, si porrà il problema se ammettere un'integrale equiparazione di questi legami al matrimonio monogamico, o, più limitatamente, di verificare la possibilità che, nonostante la loro inconciliabilità con l'ordinamento, trovino soddisfacimento alcuni dei bisogni concreti sottesi, attraverso una maggiore considerazione delle situazioni giuridiche individuali.

Si tratta di questioni certamente complesse, dal momento che coinvolgono sia i principi fondamentali dell'ordinamento – come l'uguaglianza tra i sessi e tra i coniugi, il principio monogamico, di libertà religiosa, di solidarietà familiare, ecc. – sia la gestione del fenomeno politicamente sensibile delle migrazioni.

Il presente lavoro, attraverso l'adozione di un metodo ricostruttivo e l'analisi della giurisprudenza nazionale, intende indagare questi temi.

Siano però consentite alcune precisazioni. La poligamia sarà trattata nella sua forma religiosa, poiché la specificità dei suoi caratteri fa ritenere opportuno distinguerla sia da altre forme poligamiche sia da quei legami relazionali e affettivi di diversa natura. Inoltre, i rapporti giuridici considerati riguarderanno essenzialmente i coniugi: sebbene quelli concernenti i genitori e i figli nati dalle unioni poligamiche costituiscano un profilo altrettanto importante, essi rimangono connotati da esigenze e da principi propri. Infine, i dati normativi, le pronunce esaminate e le conseguenti riflessioni si riferiranno pressoché interamente al contesto e all'ordinamento italiano e l'altrettanto utile compito della comparazione sarà lasciato a contributi più ampi ed esaustivi.